

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »</i>)	106
Sulla pubblicità dei lavori	96

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Seguito dell'esame – Approvazione con modificazioni</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riformulati alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 6)</i>)	112

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della
presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 12.05.

(*La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente*).

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante
« **Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, te-
levisivo e multimediale in relazione alla campagna
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno
2024** ».

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dello schema di delibera relativo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – che avranno luogo l'8 e il 9 giugno 2024 – è stato avviato nella seduta del 13 marzo scorso ed è proseguito nelle successive due sedute del 26 marzo.

Nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di avere chiarimenti in merito all'attività di monitoraggio e alle modalità di contraddittorio, nonché ai criteri di valutazione introdotti nello schema di delibera trasmesso dall'Agcom per disciplinare la comunicazione politica e l'accesso ai mezzi di informazione in relazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si è altresì svolta, per raccogliere ulteriori valutazioni sui profili menzionati, l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio di Pavia ed è stato acquisito un contributo scritto da parte del Direttore Affari legali e societari della Rai.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti allo schema di delibera all'esame della Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 43 del 26 marzo scorso) – originariamente fissato per il 3 aprile – è stato successivamente prorogato al 5 aprile in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, alla scadenza del termine, risultano presentati 34 emendamenti.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati allo schema di delibera in esame (*allegati al resoconto*).

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 2, prende la parola il deputato FILINI (FDI) che si sofferma sull'emendamento 2.3 volto a disciplinare maggiormente nel dettaglio i contenuti che dovranno essere messi in evidenza sul portale Raiplay con riferimento ai programmi di comunicazione politica, anche alla luce del peso sempre più rilevante assunto dalle modalità di fruizione non lineare del media televisivo.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) evidenzia l'emendamento 2.4 nel quale si intende precisare che la diffusione di contenuti inseriti nel portale Raiplay deve comunque osservare i principi di una effettiva *par condicio*.

Non essendovi interventi in sede di illustrazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, per quanto concerne quelli riguardanti l'articolo 4 il senatore NICITA (PD-IDP) invita la Commissione a considerare gli emendamenti 4.10 e 4.12. Tali proposte, da un lato, richiamano le metodologie indicate nello schema di delibera Agcom per quanto concerne i criteri di valutazione e di monitoraggio che tengono conto della visibilità alla luce delle diverse fasce orarie di ascolto. A suo avviso, si tratta di un profilo rilevante poiché storicamente le delibere adottate da questa Commissione e dall'Autorità si sono rilevate sostanzialmente convergenti; pertanto, nella introduzione dei cosiddetti criteri qualitativi e dei diversi indicatori occorrerebbe che anche in questo caso le delibere di entrambi gli Organi siano il più possibile conformi.

Dall'altro lato si evidenzia la proposta nella quale si precisa che in caso di eventuali squilibri, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nello stesso programma in cui si è determinato o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, a partire dalla più pregiata.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 4, sottolinea come il principio ispiratore di tali proposte risiede nel garantire a tutti i soggetti politici partecipanti alla competizione elettorale identiche condizioni in modo che i cittadini possano formarsi liberamente la propria opinione e che alle stesse forze politiche sia riconosciuto il diritto ad un contraddittorio paritario e con le stesse modalità di trattamento. In virtù di questi principi, la parità di trattamento deve essere assicurata a prescindere dalla consistenza parlamentare degli stessi soggetti politici o dall'esercizio di un ruolo di ca-

rattere istituzionale governativo. Sotto questo ultimo specifico aspetto, infatti, ritiene che non debba essere consentito un trattamento differenziato e più vantaggioso in termini di spazi e tempi per coloro che esercitano ruoli istituzionali.

Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 4.3 ritenendo che alle condizioni peculiari legate alla disciplina della *par condicio* nei periodi elettorali non debbano essere sottratti i giornalisti e gli opinionisti, come del resto si ricava nell'articolo 7, comma 3, dello schema di delibera dell'Agcom. Se è del tutto legittimo che, nell'ambito delle attività di approfondimento informativo, i giornalisti abbiano il diritto di porre all'interlocutore politico domande anche scomode, occorre tuttavia constatare che in molte occasioni e in diverse trasmissioni i giornalisti intervengono in qualità di commentatori ed opinionisti – anche beneficiando di un compenso –; in questi casi, durante il periodo regolato dalla *par condicio*, sembra ragionevole che non solo sia limitata la libertà dei soggetti politici ma che gli interventi e le dichiarazioni di questi commentatori ed opinionisti siano sottoposti ad un rigoroso contraddittorio in modo da poter dare adeguata rappresentazione a tutti i punti di vista, prospettando idonei riequilibri in caso di violazione delle regole.

La deputata MONTARULI (FDI) richiama l'attenzione sull'emendamento 4.11, con particolare riguardo alla seconda parte nella quale si propone che il valore numerico degli indicatori sia messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera di questa Commissione, per un principio di trasparenza e recependo alcune delle valutazioni emerse durante le audizioni svolte.

Il senatore NICITA (PD-IDP), in merito a tale ultima proposta, rileva come nello schema di delibera Agcom gli indicatori richiamati siano riferiti agli indici di ascolti del mese di marzo; tale ancoraggio, a suo avviso, rende di per sé già conoscibili *ex ante* questi valori.

Coglie l'occasione per segnalare che, a suo giudizio, la seconda parte dell'emenda-

mento 4.13 solleva alcuni dubbi, anche sotto il profilo della ammissibilità. Infatti, da una parte si fa riferimento al principio della notiziabilità, il quale tuttavia dovrebbe essere già implicito, come la salvaguardia della libertà editoriale: in tale senso tale formulazione può risultare banale o superflua.

Dall'altra, la seconda parte dello stesso emendamento 4.13 nell'ottica di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative si porrebbe in contrasto con l'articolo 9 della legge 28 del 2000 laddove prescrive il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Rileva in ogni caso che l'ultima parte dell'emendamento 4.13 introduce una formulazione innovativa rispetto a quanto contenuto nella precedente delibera adottata nel 2019.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si sofferma sull'emendamento 4.7 che risulta perfettamente aderente alle prescrizioni della legge n. 28 del 2000 nonché alle precedenti delibere adottate da questa Commissione. Appare quindi meravigliato dalle polemiche del tutto strumentali che sono state accese nei giorni scorsi poiché si sono del tutto tenute distanti rispetto alle chiare indicazioni di merito che sono ricavabili dalle disposizioni richiamate che, nella scorsa legislatura, in uno scenario politico completamente diverso, furono adottate senza alcuna obiezione o osservazione. Inoltre, invita a considerare che la disciplina in esame interviene in merito alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo, durante la quale, a differenza delle elezioni politiche, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni. Per questa specifica ragione, ritiene che in caso di candidature alle elezioni europee di membri dell'Esecutivo non possa essere introdotta nei loro confronti una misura penalizzante e restrittiva in tema di spazi e tempi legati alle loro presenze e dichiarazioni.

Richiama poi l'attenzione anche sull'emendamento 4.13 nel quale si pone in risalto il principio, a suo avviso non banale,

della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di ricevere una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative; del resto anche in questo caso non è ravvisabile alcuna novità significativa poiché anche nel passato, in un diverso contesto politico, vi sono stati ministri che si sono candidati alle elezioni e che hanno potuto rilasciare dichiarazioni legate al ruolo istituzionale che esercitavano in quel frangente.

La PRESIDENTE interviene incidentalmente per rilevare che gli emendamenti presentati non hanno denotato profili critici in merito alla loro ammissibilità, alla luce della normativa vigente e delle delibere adottate in passato.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi sono del tutto fuori luogo, in relazione al contenuto specifico delle diverse proposte presentate dai Gruppi di maggioranza. Si prenda, ad esempio, l'emendamento 4.8 che propone di inserire una idonea sigla per la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rai-news. A suo avviso, tale proposta appare del tutto ragionevole e non comporta alcun rischio, tenuto conto che la seconda parte del suddetto emendamento conserva tutte le garanzie che si ritiene di introdurre nel caso di convegni o comizi.

Con riferimento poi alla introduzione di criteri qualitativi collegati al diverso peso degli ascolti nelle fasce orarie, ha ritenuto opportuna una audizione del Presidente dell'Agcom e, in tal senso, reputa condivisibile la proposta contenuta nella seconda parte dell'emendamento 4.11 volta a mettere a disposizione della Rai il valore numerico degli indicatori.

Semmai, occorrerebbe considerare che il complessivo sistema di indicatori e monitoraggio, introdotto nello schema di delibera Agcom, deve essere di natura sperimentale e soggetto ad una valutazione che potrà essere svolta, con maggiore cognizione di causa, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A tale fine, propone quindi fin da

ora di prevedere nel mese di luglio una nuova audizione del Presidente dell'Agcom. Sempre in relazione a questo profilo e proprio perché si tratta di un sistema innovativo occorrerebbe riconoscere degli indici di tollerabilità ed oscillazione intorno al 20 per cento, in modo da rendere adeguatamente flessibili tali meccanismi.

In conclusione, ritiene che le proposte emendative cui ha fatto cenno siano logiche e condivisibili, nonché suscettibili di possibili rimodulazioni o riformulazioni, qualora si riscontrassero le adeguate condizioni.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) dissente in parte dalle considerazioni riportate dal deputato Lupi e dal senatore Gasparri poiché la conformità a precedenti delibere non può essere ritenuto un argomento decisivo. In particolare, nella valutazione degli interventi legati all'esercizio di attività istituzionali e di governo occorre garantire una disciplina rigorosa in modo che non vi sia una eccessiva rappresentazione delle posizioni espresse dai soggetti politici appartenenti alla maggioranza e una dilatazione eccessiva di spazi e tempi riconosciuti all'Esecutivo, in un momento, come quello della campagna elettorale, in cui i cittadini devono formarsi un'opinione nel modo più libero possibile.

Alla luce di tali argomentazioni, ritiene dunque corretto che i tempi legati a dichiarazioni di ministri o rappresentanti del Governo vengano adeguatamente conteggiati o che, in subordine, siano circoscritti ad eventi limitati ed eccezionali, in modo da garantire il rispetto dei principi fissati nella legge n. 28 del 2000.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) osserva che le polemiche intervenute nel dibattito pubblico e sollevate dai Gruppi di opposizione nascono da preoccupazioni serie e motivate. Nessuno reputa che i tempi relativi al Governo debbano essere azzerati, ma nell'ambito della disciplina della campagna elettorale occorre che l'Esecutivo non benefici di tempi e spazi eccessivamente dilatati che oggettivamente compromettono il rispetto della parità di trat-

tamento tra tutti i soggetti politici, principio cardine riconosciuto nella normativa vigente. Pertanto, la propria parte politica non intende sottrarsi ad un confronto nel merito delle varie proposte in esame, purché ci sia una effettiva volontà di migliorarle e di garantire la piena osservanza dei principi richiamati.

Inoltre, a suo avviso, dovrebbero essere riviste anche quelle proposte volte in sostanza a scardinare l'introduzione dei criteri qualitativi, accanto a quelli di natura quantitativa, introdotti nello schema di delibera Agcom, dal momento che si tratta di indicatori che da tempo erano stati avvertiti come necessari.

Il deputato FILINI (FDI) evidenzia come le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi e che, con toni esagerati, hanno evocato una vera e propria emergenza democratica e una occupazione degli spazi televisivi da parte del Governo e della maggioranza, siano del tutto sterili e fuori luogo. Infatti, la distinzione tra l'esercizio dei ruoli istituzionali e di governo e lo svolgimento dell'attività propriamente politica è sempre stata pienamente riconosciuta e disciplinata, anche tenuto conto del diritto di ogni cittadino ad essere puntualmente informato delle attività condotte in ambito governativo. Per tali ragioni, reputa che le regole debbono valere sempre, a prescindere dal ruolo esercitato dai soggetti politici che si trovano *pro tempore* in maggioranza o all'opposizione.

Anche ad avviso del deputato CANDIANI (LEGA) le disposizioni devono essere coerenti e non arbitrarie, senza mutare in base alle convenienze e ai diversi contesti politici.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) rileva che l'aspetto maggiormente preoccupante è l'attuale gestione del Servizio pubblico che si rivela parziale oltreché inefficace in termini di ascolti. Di fronte a questo presupposto è del tutto naturale che siano valutati con preoccupazione gli emendamenti che sono stati presentati dalle forze di maggioranza che rischiano di concedere ulteriore

spazio ad un Governo che sta facendo un uso padronale della Rai. Anche il concetto di notiziabilità ritiene che sia altamente discutibile poiché favorirebbe un allargamento della disciplina che invece necessita di essere maggiormente puntellata.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) rileva come l'emendamento 4.13 introduca una formulazione che rischia di accentuare le divisioni tra le forze politiche, anche perché la sovrapposizione tra la rappresentazione delle posizioni delle forze politiche e quelle connesse al ruolo di carattere istituzionale e di governo risulta essere alquanto labile. Pertanto auspica l'introduzione di proposte migliorative che siano rispettose del ruolo della Commissione nonché dei principi presenti nella normativa vigente.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), nell'esprimere stupore per le dichiarazioni emerse nei giorni scorsi, del tutto fuori misura rispetto ai contenuti di merito, ritiene che gli emendamenti proposti dalle forze di maggioranza tendano a fare chiarezza, come ad esempio l'emendamento 4.13 diretto a garantire il principio della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di essere informati sulle attività istituzionali e governative.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la fase di illustrazione degli emendamenti si intende esaurita.

La PRESIDENTE, nell'osservare che l'illustrazione delle varie proposte si è rivelata preziosa nel far emergere le posizioni delle diverse forze politiche e nel chiarire anche alcuni specifici aspetti delle disposizioni che si intendono introdurre, invita la Commissione ad un ulteriore approfondimento con particolare riguardo all'articolo 4 dello schema di delibera che attiene ai programmi di informazione.

In particolare, a suo avviso, la formulazione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 4 sia alquanto ragionevole poiché richiama il dettato dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993 per

quanto riguarda la distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Peraltro, tale formulazione si ritrova integralmente nell'articolo 7, comma 4, dello schema di delibera dell'Agcom.

Reputa interessante la seconda parte dell'emendamento 4.8 poiché, nell'inserimento di una apposita sigla, introduce una precisazione nella disposizione che è volta a disciplinare con maggior rigore la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rainews.

Manifesta una valutazione analoga anche sull'emendamento 4.11, limitatamente alla seconda parte, dal momento che in una logica di trasparenza appare ragionevole che il valore numerico degli indicatori sia messo a conoscenza della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera della Commissione.

Infine, invita i proponenti ad una riflessione sull'emendamento 4.13 nel tentativo di tener conto dei rilievi emersi durante la seduta per una rimodulazione del testo, anche nell'ottica di espungere l'ultima parte dello stesso che fa riferimento al principio della notiziabilità giornalistica e alla necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 13.20.

Martedì 9 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Seguito dell'esame – Approvazione con modificazioni).

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati avverte che si riserva ulteriori valutazioni, qualora nel corso della seduta emergessero rimodulazioni o riformulazioni dei testi.

Esprime parere positivo sull'emendamento 2.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 in quanto di difficile applicazione in concreto, nonché suscettibile di limitare il diritto alla libertà di opinione.

Esprime inoltre parere positivo sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Esprime parere positivo sull'emendamento 3.1.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Si esprime altresì negativamente sugli emendamenti 4.3 e 4.5, quest'ultimo in ragione del fatto che la proposta soppressiva determinerebbe una assenza di disciplina nei profili che si intende regolare, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.4.

Dopo essersi rimessa alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.6, esprime parere contrario sull'emendamento 4.7 in quanto non aderente ai principi richiamati dalla legge n. 515 del 1993, peraltro recepiti nello schema di delibera dell'Agcom.

Esprime altresì parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 4.8, occorrendo comunque una disciplina più rigo-

rosa di profili che finora non risultano regolati; mentre esprime una valutazione positiva sulla seconda parte dell'emendamento 4.8.

Si rimette poi alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.9.

Esprime parere positivo sull'emendamento 4.10.

Esprime una valutazione contraria sulla prima parte dell'emendamento 4.11, mentre esprime una valutazione favorevole sulla seconda parte del medesimo emendamento, nonché sull'emendamento 4.12.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.13, mentre si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.14.

Si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 7.1 e 8.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 8.2 ed 8.3, evidenziando a tale ultimo riguardo la problematica relativa ad eventuali liste che potrebbero non appartenere né alla maggioranza né all'opposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si rimette alle determinazioni della Commissione sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.5.

Si rimette quindi alle determinazioni della Commissione sugli emendamenti 12.1 e 12.2.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.2 e 13.3.

In relazione all'emendamento 13-bis.1, esprime parere contrario sulla prima parte. In ordine alla seconda parte dello stesso emendamento dichiara il proprio parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) chiede una sospensione dei lavori.

La PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.15, riprende alle 20.45.

La PRESIDENTE avverte che il deputato Lupi ha chiesto di prendere la parola.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), d'intesa con gli altri proponenti, prospetta una riformulazione dell'emendamento 4.7, al fine di integrare il testo anche con il riferimento alla legge n. 515 del 1993, così andando incontro a quanto già contenuto nel testo base dello schema di delibera predisposto dalla relatrice. Sempre d'intesa con gli altri proponenti, riformula altresì l'emendamento 4.13 in una nuova versione nella quale non si fa più riferimento alla cosiddetta notiziabilità giornalistica e si introduce un richiamo alle leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.

La PRESIDENTE, alla luce delle riformulazioni appena espresse, reputa che il proprio parere sull'emendamento 4.7 (Testo 2), allegato al resoconto, possa ritenersi di tenore positivo, mentre pur apprezzando lo sforzo di mediazione, restano, a suo avviso, alcune criticità sull'emendamento 4.13 (Testo 2), allegato al resoconto, dal momento che, in una modalità innovativa rispetto alle delibere adottate nel passato, si consentirebbe un allargamento degli spazi concessi agli esponenti del Governo nei programmi di approfondimento informativo. Per queste ragioni, si rimette alle determinazioni della Commissione sull'emendamento 4.13 (Testo 2).

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), con riferimento alle nuove versioni degli emendamenti 4.7 e 4.13, rileva che lo sforzo compiuto dai gruppi di maggioranza è stato del tutto insufficiente e non tale da mutare la posizione assolutamente negativa della propria parte politica su entrambe le proposte. A suo avviso, i proponenti dovrebbero ritirare i due emendamenti che presentano una formulazione non rispettosa delle indicazioni delle leggi vigenti che prescrivono la parità di trattamento tra tutti i soggetti politici durante i periodi elettorali. In realtà, la motivazione sottesa a entrambe le proposte è quella di consentire all'Esecutivo una vera e propria esonazione negli spazi e nei tempi, penalizzando le forze di minoranza che sono oggetto proprio della legge sulla *par condicio*.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) le preoccupazioni appena espresse

dal deputato Graziano sono immotivate dato che in entrambi gli emendamenti, nella nuova versione presentata, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti che introducono principi e garanzie.

Il deputato BONELLI (AVS) invita la maggioranza a non insistere sugli emendamenti 4.7 e 4.13, anche nella versione riformulata, poiché entrambi i testi, a suo avviso, pongono in via preliminare seri problemi di ammissibilità in quanto travalicano il perimetro entro cui deve agire la delibera all'esame della Commissione. La questione che viene rivendicata dalla maggioranza è quella di garantire accessibilità al Governo – e ai suoi componenti che si candidano alle elezioni europee – per una serie di spazi informativi, già di per sé presenti e definiti. Tuttavia, è proprio questa finalità a risultare totalmente difforme rispetto ad una disciplina chiamata ad intervenire sul ruolo dell'informazione in uno dei momenti più delicati della vita democratica, quale è quello delle campagne elettorali; si tratta dunque di una vera e propria forzatura che penalizza le forze di minoranza e viola tutte le garanzie prescritte dalla legge sulla *par condicio*.

La PRESIDENTE ricorda incidentalmente che nella precedente seduta ha dichiarato che non vi sono profili critici in termini di ammissibilità sugli emendamenti presentati.

Ad avviso del deputato FILINI (FDI) le posizioni appena espresse da alcuni esponenti delle minoranze non sono credibili e quindi la richiesta di ritirare gli emendamenti non può essere considerata. Infatti, da una parte si sostiene che il Governo ha accesso agli spazi informativi secondo quanto consentito dalle leggi vigenti, mentre dall'altra si esprime il timore che l'Esecutivo possa approfittare in maniera eccessiva dei tempi concessi. Il punto dirimente non è solo la garanzia di una parità di trattamento tra tutti i soggetti politici, ma soprattutto il diritto dei cittadini di essere puntualmente informati attraverso

la comunicazione istituzionale sulle attività intraprese dallo stesso Esecutivo.

Peraltro, la formulazione dell'emendamento 4.7 riprende integralmente quanto contenuto nella delibera, approvata all'unanimità da questa Commissione per le elezioni europee del 2019 in un contesto politico nel quale l'Esecutivo era presieduto dall'onorevole Conte e in cui il Movimento 5 Stelle era in maggioranza. Appare quindi singolare che, nel momento in cui è in carica un Governo di centrodestra, le forze di opposizione intendano disconoscere le disposizioni che furono approvate nel 2019.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) tiene a ribadire che nessun esponente dell'opposizione ha dichiarato che il Governo non debba avere spazi all'interno della comunicazione istituzionale e informativa. Tuttavia, non si comprende il tentativo della maggioranza, attraverso i due emendamenti in discussione, di consentire al Governo una dilatazione di quegli spazi nei programmi a contenuto informativo.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ricorda che le delibere che l'Agcom e questa Commissione sono chiamate ad adottare hanno un contenuto applicativo rispetto alla legge generale sulla *par condicio*. A suo avviso, risulta particolarmente problematico l'emendamento 4.13 nella parte in cui fa riferimento ad una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. Per tale ragione, insiste affinché la maggioranza valuti di ritirare entrambe le proposte che rischiano di determinare confusione e pericolose distorsioni.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) rileva che le delibere che la Commissione deve assumere hanno una valenza indispensabile per chiarire nel dettaglio principi e criteri di ordine generale presenti nelle leggi di riferimento. Del resto, se così non fosse basterebbe rinviare semplicemente a quelle stesse leggi, senza una delibera articolata. Continua a ritenere che le valutazioni delle minoranze siano del tutto fuori luogo e non colgano la disponibilità che comunque è stata manifestata dalle forze

di maggioranza ad introdurre delle precisazioni nei testi degli emendamenti 4.7 e 4.13.

Non essendovi ulteriori interventi, si procede quindi all'esame degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti è in primo luogo approvato l'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

In esito ad una distinta votazione, risulta respinto l'emendamento 2.1.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.2, dichiarandosi sorpresa dal parere contrario espresso dalla Presidente relatrice, atteso che il testo proposto, per ragioni di omogeneità, richiama quanto contenuto nello schema di delibera Agcom.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.2, mentre approva l'emendamento 2.3.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.4.

Con distinta votazione risulta quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Con separate votazioni, la Commissione dapprima respinge l'emendamento 3.1 e, successivamente, approva l'articolo 3 senza modifiche.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1.

Il senatore NICITA (PD-IDP) esprime la contrarietà della propria parte politica sull'emendamento 4.2 con riferimento alle rassegne stampa, dal momento che la versione proposta contiene un mero impegno e risulta quindi meno vincolante rispetto al testo contenuto nella versione base dello schema di delibera.

Posti separatamente ai voti, la Commissione approva l'emendamento 4.2, mentre respinge l'emendamento 4.3.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 4.4, dal momento che la formulazione pro-

posta rischia di creare evidenti distorsioni, allentando la disciplina richiesta dalla legge sulla *par condicio*.

La deputata MONTARULI (FDI), nel sostenere tale emendamento, rileva al contrario che esso è pienamente coerente con i principi fissati dalla normativa vigente.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE), nel dichiararsi contraria all'emendamento, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Nicita, paventando una possibile violazione delle regole sulla *par condicio*.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.4, mentre respinge l'emendamento 4.5.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (IV-C-RE), risulta altresì respinto l'emendamento 4.6.

Con riferimento all'emendamento 4.7 (Testo 2) interviene quindi il deputato FILINI (FDI) che ringrazia anche la relatrice per aver mutato le proprie valutazioni sulla proposta. Ribadisce che il testo dell'emendamento è del tutto analogo a quello contenuto all'interno della delibera approvata nel 2019 quando il Governo era presieduto dall'onorevole Conte e il Gruppo del Movimento 5 Stelle era in maggioranza.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) manifesta l'auspicio che vi sia una approvazione unanime di tale emendamento atteso che è stato inserito anche il richiamo alla legge n. 515 del 1993.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) preannuncia la propria contrarietà sull'emendamento, ricordando che la posizione della propria parte politica è assolutamente coerente, visto che questa si trovava all'opposizione anche nel 2019. Non si esprime alcun dubbio sull'applicazione delle leggi vigenti, ma è del tutto evidente che l'emendamento in questione introduce una deroga che può incrinare l'osservanza delle garanzie prescritte dalla legge sulla *par condicio*.

Il senatore NICITA (PD-IDP) chiede cortesemente un accantonamento dell'emendamento 4.7 (Testo 2) al fine di effettuare alcuni approfondimenti.

La PRESIDENTE, non facendosi obiezioni e al solo fine di favorire ogni possibile chiarimento su uno dei punti maggiormente delicati della delibera in esame, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.7 (Testo 2).

Il deputato FILINI (FDI) interviene in merito all'emendamento 4.8, precisando che la prima parte del testo risulta ritirata e mantenendo invece la parte che aggiunge, dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 4, il comma 4-*ter*.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 4.8, limitatamente alla seconda parte.

Interviene quindi il senatore NICITA (PD-IDP) per chiedere un accantonamento degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 che insistono tutti sulla visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti richiamati, non registrando al riguardo alcuna obiezione.

In merito all'emendamento 4.13 (Testo 2) il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) manifesta il voto contrario della propria parte politica, rimarcando che la maggioranza si sta assumendo la grave responsabilità di consentire un pericoloso indebolimento dei principi e delle garanzie richieste dalla legge sulla *par condicio*. A suo avviso, il contenuto di tale proposta è talmente dirimente e cruciale da condizionare in senso negativo la valutazione sull'intero articolato.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) manifesta il proprio dissenso sulla proposta in esame, anche nella versione riformulata, poiché non vi è stata da parte dei gruppi di maggioranza una seria volontà di individuare una sintesi e una mediazione.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara il proprio voto convintamente contrario sull'emendamento in questione che consente al Governo una indebita occupazione degli spazi informativi durante il periodo della campagna elettorale. A suo avviso, il comportamento assunto dalle forze di maggioranza è irresponsabile ed espone la stessa delibera al possibile sindacato da parte dell'autorità giurisdizionale, ipotesi che è stata riconosciuta da una sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo negli anni scorsi.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 4.13 (Testo 2) insistendo perché, sia pure *in limine litis*, la maggioranza ritiri tale proposta che incide negativamente sull'intera delibera. Dal Gruppo di Fratelli d'Italia si sarebbe attesa una maggiore considerazione nei confronti delle forze politiche meno rappresentate, in coerenza con le posizioni che quel Gruppo ha fatto proprie in passato quando si trovava tra le file della minoranza.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nell'esprimere il proprio pieno sostegno all'emendamento, ribadisce che le valutazioni formulate dai Gruppi di minoranza sono infondate poiché proprio l'espresso richiamo alle leggi vigenti dovrebbe chiarire che non vi è alcun tentativo di occupazione o invasione di spazi nei programmi a contenuto informativo a favore del Governo. Per tale ragione, continua a ritenere che la discussione dovrebbe essere riportata a una dimensione realistica, senza intraprendere inutili crociate.

Il deputato FILINI (FDI) esprime il convinto sostegno della propria parte politica sull'emendamento 4.13 (Testo 2), dal momento che l'espresso rinvio alle leggi vigenti garantisce che non vi saranno le prevaricazioni che sono state paventate. Ribadisce altresì che, pur essendo i principi della *par condicio* diretti ad assicurare la parità di trattamento tra tutte le forze politiche, rappresenta una priorità anche il diritto dei cittadini ad essere puntualmente infor-

mati sulle attività istituzionali e governative.

Dopo alcune osservazioni incidentali di segno critico avanzate dal senatore NICITA (PD-IDP), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, poiché nella nuova versione proposta fornisce ogni garanzia, anche tenuto conto delle peculiarità delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo per le quali, a differenze delle elezioni politiche, il Governo e il Parlamento nazionale sono nella pienezza delle proprie funzioni. È del tutto evidente che l'Esecutivo ha il pieno diritto di disporre degli spazi nel momento in cui vi sono, ad esempio nel mese di maggio, importanti eventi di carattere istituzionale collegati al vertice G7.

Peraltro, ricorda che nel 2022, in occasione della campagna per le ultime elezioni politiche, fu archiviata dall'Agcom la posizione dell'allora Ministro degli affari esteri, onorevole Di Maio, che si era candidato per quell'appuntamento elettorale, le cui dichiarazioni in merito al conflitto in Ucraina non furono computate in quanto reputate di carattere strettamente istituzionale.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 4.13 (Testo 2).

Previe dichiarazioni di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (IV-C-RE), del senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), della senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) e del deputato BONELLI (AVS), posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 4.14.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 4.

Il senatore NICITA (PD-IDP), alla luce della riformulazione presentata, annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 4.7 (Testo 2).

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 4.7 (Testo 2).

La deputata MONTARULI (FDI) interviene sugli emendamenti 4.9 e 4.11 per precisare che la prima parte soppressiva di entrambe le proposte risulta ritirata, mentre viene mantenuta la seconda parte delle stesse proposte.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.9 (limitatamente alla seconda parte), mentre respinge l'emendamento 4.10.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 4.11, limitatamente alla seconda parte.

Il senatore NICITA (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.12 volto a richiamare le metodologie previste nello schema di delibera Agcom e nel consentire in caso di scostamenti un ripristino dei tempi all'interno dello stesso programma in cui si è determinato lo squilibrio o, in alternativa, in altri programmi di altre fasce di ascolto, a partire dalla più pregiata. Il senso complessivo della proposta è anche quello di rendere conformi le delibere di competenza della Commissione e della stessa Autorità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi l'emendamento 4.12 ed approva l'articolo 4, come emendato.

Con distinte votazioni risultano approvati anche gli articoli 5 e 6 sui quali non sono stati proposti emendamenti.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) manifesta il proprio dissenso sull'emendamento 7.1 che rappresenta un significativo arretramento nella disciplina sulla *par condicio* e delinea una incoerenza anche rispetto allo schema di delibera dell'Agcom.

Anche il senatore NICITA (PD-IDP) esprime la propria contrarietà rispetto all'emendamento.

Con separate votazioni, risulta quindi approvato l'emendamento 7.1 nonché l'articolo 7 come emendato.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.1, sostenendo che il sorteggio rappresenta il criterio più equo a garanzia di tutti i soggetti politici.

Il deputato BONELLI (AVS) esprime il proprio sostegno all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendato 8.1 è respinto.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 8.2 ritenendo che l'introduzione di un criterio misto per misurare la consistenza delle forze parlamentari non sia condivisibile.

La PRESIDENTE interviene incidentalmente per rilevare che l'inserimento anche della consistenza delle forze politiche rappresentate al Parlamento europeo risulta perfettamente coerente con le disposizioni della legge n. 28 del 2000 che, in primo luogo, fanno riferimento, nell'individuazione dei soggetti politici, al Parlamento da rinnovare.

Posto quindi ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 8.2.

Interviene quindi il senatore NICITA (PD-IDP) per riformulare gli emendamenti 8.3 e 9.5, espungendo in entrambe le proposte il riferimento alla appartenenza all'interno della maggioranza e dell'opposizione dei soggetti politici che partecipano alle interviste e alle conferenze stampa.

La PRESIDENTE, alla luce della formulazione proposta, precisa che il proprio parere su entrambi gli emendamenti richiamati è favorevole.

Con distinte votazioni, viene dapprima respinto l'emendamento 8.3 (Testo 2) *allegato al resoconto* e, quindi, viene approvato l'articolo 8.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e, previa dichiarazione di voto favorevole

da parte del senatore NICITA (PD-IDP), 9.5 (testo 2) *allegato al resoconto*.

Con separate votazioni risultano quindi approvati gli articoli 9, 10 e 11.

Il senatore NICITA (PD-IDP) manifesta il proprio dissenso sull'emendamento 12.1, invitando le forze di maggioranza a valutare il ritiro, poiché è prassi costante che sia trasmessa all'Agcom da parte delle emittenti una programmazione dettagliata con riferimento all'ultima settimana di campagna elettorale, anche al fine di consentire misure di ripristino qualora si riscontrassero degli squilibri. In virtù di queste considerazioni, pertanto, l'emendamento 12.1 non è convincente perché si limita alla trasmissione di una programmazione di massima, proprio nel momento cruciale della campagna elettorale.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) esprime il proprio voto contrario sull'emendamento in quanto difforme anche con lo schema di delibera dell'Agcom.

Posti separatamente ai voti, risulta approvato l'emendamento 12.1 e respinto l'emendamento 12.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 come emendato.

In ordine all'emendamento 13.1 intervengono per una valutazione critica la deputata BOSCHI (IV-C-RE), il senatore NICITA (PD-IDP) e la senatrice GELMINI (Misto-Az-RE), concordi nel ritenere che la proposta incida negativamente sulle possibili misure di riequilibrio, che costituiscono una forma di tutela per i soggetti politici più deboli.

Il deputato FILINI (FDI) ritira l'emendamento 13.1.

Dopo alcune osservazioni del senatore NICITA (PD-IDP), la deputata BOSCHI (IV-C-RE) ritira l'emendamento 13.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 13.3 ed approva l'articolo 13.

In merito all'emendamento 13-*bis*.1 il deputato FILINI (FDI) rivela preliminarmente che la proposta si intende circoscritta alla seconda parte che intende sostituire e non sopprimere l'articolo.

Il deputato BONELLI (AVS) manifesta il proprio dissenso su una proposta che rischia di colpire negativamente le trasmissioni giornalistiche di inchiesta, con specifico riferimento alla trasmissione Report, le cui repliche nella stagione estiva risultano peraltro non inserite in programmazione.

Ad avviso del senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), l'emendamento in questione deve trovare positivo accoglimento perché garantisce la tutela di alcuni principi basilari.

Il senatore NICITA (PD-IDP) osserva come la formulazione contenuta nello schema di delibera adottata dall'Agcom sia di tenore diverso rispetto a quanto proposto nell'emendamento. Alcune delle preoccupazioni manifestate dal deputato Bonelli sono quindi fondate poiché il vincolo nei confronti della società concessionaria risulterebbe indebolito.

Anche la senatrice BEVILACQUA (M5S) esprime una forte critica in merito all'emendamento in questione che pregiudica una serie di principi fondamentali.

Il deputato FILINI (FDI) chiede una sospensione dei lavori per un breve approfondimento sull'emendamento in trattazione.

La PRESIDENTE, non facendosi obiezioni, sospende i lavori.

La seduta sospesa alle 22.40, riprende alle 22.45.

Il deputato FILINI (FDI) presenta una riformulazione dell'emendamento 13-*bis*.1

volta a precisare che la società concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni dello schema di delibera in esame.

La PRESIDENTE relatrice formula un parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

Il deputato BONELLI (AVS) dichiara che la propria contrarietà sull'emendamento, anche nel testo riformulato, permane, con le motivazioni già richiamate.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi approvati l'emendamento 13-*bis*.1 (Testo 2) allegato al resoconto, nonché l'articolo 14.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto finale sullo schema di delibera, nel testo risultante dalle modifiche approvate.

Il senatore NICITA (PD-IDP) rileva preliminarmente che, sebbene in alcuni emendamenti proposti dalla maggioranza siano state introdotte delle modifiche anche ragionevoli, con riferimento ai richiami alle leggi del 1993 e del 2000, reputa complessivamente che il giudizio della propria parte politica sull'intero articolato resti sfavorevole per una serie di ragioni. In primo luogo, il nuovo sistema di indicatori basati sugli indici di ascolto nelle diverse fasce orarie doveva essere recepito con maggior coraggio nella delibera che, su questo profilo decisivo, non appare allineata con l'omologa delibera dell'Agcom.

In secondo luogo, emerge come fatto di assoluta gravità l'insistenza, da parte delle forze di maggioranza, nel prevedere e consentire una dilatazione degli spazi a beneficio del Governo nei programmi di contenuto informativo, così determinando un pericoloso allargamento delle maglie della disciplina, tale da creare una confusione tra confronto politico ed attività istituzionale e di Governo. In realtà, l'informazione dovrebbe mantenere il proprio ruolo di massima indipendenza, senza essere posta sotto il controllo dell'Esecutivo la cui co-

municazione, definita di natura istituzionale rischia di nascondere soltanto un'attività di propaganda.

Il deputato CAROTENUTO (M5S) esprime il forte dissenso della propria parte politica sull'articolato della delibera, come risultante dagli emendamenti che sono stati approvati tramite un comportamento delle forze di maggioranza di assoluta chiusura. Infatti, si è dato priorità alla tutela delle posizioni del Governo e dei suoi componenti, rispetto all'obiettivo delle normative sulla *par condicio*, chiamate ad assicurare una parità di trattamento tra tutti i soggetti politici. Al contrario, lo schema di delibera presenta una serie di disposizioni che rendono meno stringenti principi e garanzie.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) dichiara il voto contrario della propria parte politica, ritenendo che si sia persa una occasione per apportare innovazioni e miglioramenti nella delibera che rappresenta lo strumento applicativo della legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio*. In particolare la maggioranza ha preferito adottare una impostazione difensiva e poco coraggiosa, non conformandosi alle indicazioni dell'Agcom per quanto concerne l'introduzione dei nuovi criteri di ordine qualitativo e agli indicatori volti a misurare la visibilità delle forze politiche in virtù delle diverse fasce orarie di ascolto. Inoltre, le forze politiche più deboli continuano ad essere penalizzate poiché non si è deciso di adottare il criterio del sorteggio per quanto concerne i programmi di comunicazione politica.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) dichiara il dissenso della propria parte politica, rammaricandosi per la posizione assunta dalla maggioranza che non ha mai cercato condivisione su alcune proposte, preferendo difendere le proprie valutazioni. Ad esempio, è criticabile l'ostinazione con la quale si è mantenuto il criterio legato alla consistenza delle forze parlamentari, rifiutando lo strumento più equo del sorteggio; inoltre, si è inteso preservare ed allargare gli spazi di maggiore visibilità concessi al Governo che, insieme alla maggioranza che

lo sostiene, risulta così sovraesposto nella valutazione dei tempi, all'interno dei programmi di contenuto informativo.

Il deputato BONELLI (AVS), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma la profonda preoccupazione per il complessivo risultato che emerge dal testo della delibera la quale, proprio perché regola la campagna elettorale, avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità, senza atteggiamenti di chiusura da parte della maggioranza. In particolare, si è preferito avallare una serie di proposte volte ad una vera e propria invasione del Governo negli spazi informativi tanto più grave nel momento in cui il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri decidessero di candidarsi alle elezioni europee. Si è così intrapreso un percorso di vero e proprio assoggettamento dell'informazione alla volontà del Governo e delle forze di maggioranza che non corrisponde alla tradizione culturale del Paese. Inoltre, è emersa la pessima abitudine di un cambiamento delle regole, in relazione alle diverse circostanze e convenienze politiche.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nel ringraziare preliminarmente la Presidente relatrice per l'impegno di mediazione, e nel riportare il voto favorevole della propria parte politica, reputa che si sia compiuto un lavoro serio e di approfondimento, anche attraverso riformulazioni che, venendo incontro ad alcuni rilievi avanzati dai Gruppi di opposizione, hanno enfatizzato doverosi richiami alla normativa vigente in tema di parità di trattamento tra i soggetti politici, peraltro in aderenza a precedenti delibere adottate da questa Commissione.

Per tali ragioni non comprende l'atteggiamento negativo adottato dalle forze di minoranza che sembrano state più attente a seguire una precisa narrazione. Del resto, anche in passato si sono registrati casi in cui *leader* politici o rappresentanti del Governo si sono candidati alle elezioni e, tuttavia, ciò è avvenuto nel rispetto delle garanzie dettate dalla *par condicio*.

Il deputato FILINI (FDI) ringrazia la Presidente relatrice per come ha condotto i la-

vorì della Commissione e per aver sempre ricercato una sintesi e una mediazione. La propria parte politica esprimerà un convinto voto favorevole, respingendo le accuse avanzate dai Gruppi di opposizione. Ad esempio, in merito all'emendamento 4.7, anche nella versione riformulata, alcune forze di minoranza hanno insistito nel denunciare un pericoloso allargamento negli spazi riservati al Governo, nonostante la disposizione adottata sia perfettamente identica a quella contenuta nella delibera di questa Commissione, approvata all'unanimità nel 2019, mentre PD e Movimento 5 Stelle hanno tenuto una posizione di maggiore serietà.

Coglie infine l'occasione per evidenziare che, anche dal lavoro emerso, si ravvisa la necessità di una revisione della legge sulla *par condicio*.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), dopo aver ringraziato la Presidente relatrice, dichiara il proprio voto favorevole anche perché la Commissione ha saputo esercitare con serietà e correttezza il proprio ruolo, favorendo in questa sede chiarimenti ed approfondimenti, pur nella dialettica tra le varie forze politiche. Nel constatare che alcuni toni adottati dalle forze di opposizione sono stati esagerati, concorda sulla esigenza di una revisione della legge n. 28 del 2000 e sulla opportunità di valutare, dopo le elezioni europee, il funzionamento del nuovo meccanismo di monitoraggio introdotto dall'Agcom. In conclusione, osserva che la delibera, nel testo risultante dalle modifiche approvate, risulta equilibrata e in sintonia con la delibera della stessa Agcom.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), dopo aver ringraziato la Presidente relatrice, dichiara il voto favorevole della propria parte politica su una delibera che consente di fornire alla società concessionaria una serie di indicazioni precise e operative, pur nel contesto di una legge sulla *par condicio* ormai da ritenersi anacronistica. Concorda peraltro anche sulla esigenza di giudicare in concreto, dopo lo svolgimento delle elezioni europee, l'effettivo funzionamento dei nuovi indicatori e criteri di monitoraggio e valutazione contenuti nella delibera dell'Agcom.

La PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di delibera, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » allegata al resoconto.

La Commissione, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, approva a maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

La seduta termina alle 23.15.

ALLEGATO 1

Emendamenti alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

Art. 2.**2.1**

BOSCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « sensibilità culturali » con le seguenti: « punti di vista alternativi sugli stessi temi ».

2.2

BOSCHI

Al comma 1, lettera d),

sopprimere le parole: « per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni »;

dopo le parole: « liste concorrenti », aggiungere le seguenti: « , né di soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale che esprimano opinioni di contenuto politico ».

2.3

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale RAIPLAY ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, relativi alle elezioni europee. ».

2.4

BOSCHI

Al comma 2-bis, aggiungere in fine: « , in condizioni di parità tra i soggetti di cui all'articolo 3, a tutela del pluralismo e della parità di trattamento tra soggetti politici ».

Art. 3.**3.1**

BOSCHI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Solo in casi eccezionali, ove la durata della singola puntata non consenta parità di accesso a tutti i candidati, la programmazione della trasmissione dovrà comunque prevedere la parità di accesso nell'arco di due settimane e, in ogni caso, prima della conclusione della campagna elettorale. ».

Art. 4.**4.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire la parola: « paritaria » con la seguente: « equilibrata ».

4.2

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione

equilibrata del dibattito politico in tali fonti. ».

4.3

BOSCHI

Al comma 3, sopprimere le parole, ovunque ricorrano: « per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni ».

4.4

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

BOSCHI

Sopprimere il comma 4.

4.6

BOSCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nell'ambito dei programmi di informazione di cui al presente articolo, il tempo ripartito tra esponenti dei diversi partiti per le interviste o il tempo dedicato alla rappresentazione delle posizioni dei partiti stessi deve essere il medesimo a prescindere da ruoli istituzionali o dalla consistenza dei Gruppi in Parlamento. ».

4.7

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. ».

4.8

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 4-bis.

In subordine mantenere il comma 4-bis e aggiungere il seguente comma 4-ter:

« 4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerati distinti dalle edizioni dei TG della testata. ».

4.9

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. ».

In subordine al comma 5, alla fine dell'ultimo periodo, dopo la parola: « Auditel » aggiungere: « (audience). ».

4.10

NICITA

Al comma 5, dopo la parola: « Auditel », aggiungere le seguenti parole: « secondo le metodologie indicate all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024 ».

4.11

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

In subordine al comma 5-bis dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione di Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera. ».

4.12

NICITA

Al comma 5-bis,

dopo la parola: « calcolata », aggiungere le seguenti parole: « in accordo ai cri-

teri e alle metodologie stabiliti all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024, »;

dopo la parola: « rilevato. », aggiungere in fine le seguenti parole: « In presenza di scostamenti dai valori di riferimento dei tempi valutati anche alla luce dei suddetti indicatori o di altre violazioni della parità di trattamento dei soggetti politici, ai fini del riequilibrio, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nel medesimo programma nel quale si è determinato lo squilibrio ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, secondo i suddetti indicatori di visibilità, a partire dalla più pregiata in termini di maggior ascolto aggregato. La RAI comunica tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le modalità attraverso le quali intende operare il riequilibrio e le ragioni sottostanti ».

4.13

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione, facendo in ogni caso salvo il principio della "notiziabilità" giornalistica e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. ».

4.14

BOSCHI

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'ordine in cui saranno presenti i singoli esponenti delle varie forze politiche sarà determinato comunque tramite sorteggio. ».

Art. 7.

7.1

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

Art. 8.

8.1

BOSCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. La successione delle interviste è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessun partito, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

8.2

BOSCHI

Al comma 7, sopprimere le parole: « europeo e ».

8.3

NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle interviste deve raggruppare almeno due interviste consecutive a due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 9.

9.1

GELMINI

Al comma 2, le parole: « tra le ore 23:00 e le ore 24:00 » sono sostituite dalle parole: « tra le ore 21:00 e le ore 22:00 ».

9.2

BOSCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessuna lista, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

9.3

GELMINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. ».

9.4

BOSCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: « europeo e ».

9.5

NICITA

Al comma 4, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle conferenze stampa deve raggruppare almeno due conferenze stampa consecutive di due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 12.**12.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente: « La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa. ».

12.2

BOSCHI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « , sentito l'ufficio di presidenza » con le seguenti: « , d'intesa con l'ufficio di presidenza ».

Art. 13.**13.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

13.2

BOSCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Particolare attenzione al monitoraggio dovrà essere tenuta nell'ultima settimana di campagna elettorale con verifiche su base quotidiana. ».

13.3

BOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi anche di carattere non specificamente informativo, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto. ».

Art. 13-bis.**13-bis.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere l'articolo 13-bis.

In alternativa sostituire con il seguente:

« Nel caso di pubblicazione di contenuti sulle piattaforme online e sui canali social della Rai e delle singole trasmissioni, notiziari, programmi da esse editi e/o trasmessi, la Concessionaria assume ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione. ».

ALLEGATO 2

Emendamenti riformulati alla proposta di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

Art. 4.**4.7 (testo 2).**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:
« 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. »

4.13 (testo 2).

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 6 con il seguente:
« 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993. »

Art. 8.**8.3 (testo 2).**

NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« In ogni caso ciascuna trasmissione delle interviste deve raggruppare almeno due interviste consecutive a due soggetti politici nella medesima puntata ».

Art. 9.**9.5 (testo 2).**

NICITA

Al comma 4, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« In ogni caso ciascuna trasmissione delle conferenze stampa deve raggruppare almeno due conferenze stampa consecutive di due soggetti politici nella medesima puntata ».

Art. 13-bis.**13-BIS.1 (testo 2).**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire con il seguente: « Articolo 13-bis (Tutela del pluralismo sulle piattaforme on line e sui canali social della RAI) 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione la Concessionaria applica anche i propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 6).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2024)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del..., n. ... di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante « Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'o-

biettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità,

dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e tele-

visive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

2-*bis*. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo,

almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo

effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4. (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito po-

litico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla

scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-*bis*. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-*ter*. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

5-*bis*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato

dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7-*bis*. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso ri-

petto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

7-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(*Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste*)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresì indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali Rai i cui programmi sono diffusi all'estero, nonché le piattaforme di condivisione video e *social network* della Rai, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6.

(*Tribune elettorali: confronti*)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto

tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la

registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

11-*bis*. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della Rai viene effet-

tuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21:00 e le ore 23:00. Qualora nella stessa

serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 23:00 e le ore 24:00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Rai)

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della li-

bertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 15.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024